

SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTITI NELLA FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI
A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE
PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO
(06/11/2001)

QUESITO:

Si chiede un chiarimento riguardo alle seguenti problematiche:

1. Può essere considerato servizio pubblico, ai sensi dell'art. 113 della legge regionale n. 54/1998, la manutenzione dei boschi, con la connessa commercializzazione del legname?
2. E' legittimo, a tal fine, il ricorso alla forma della società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale e, in caso affermativo, è ammissibile l'inserimento nell'oggetto sociale di attività economiche a carattere imprenditoriale connesse all'oggetto principale?
3. Qual è la procedura da seguire per la scelta dei soci privati?

RISPOSTA:

- 1) L'art. 113 della l.r. 54/1998, norma fondamentale in materia di servizi pubblici locali in Valle d'Aosta, conformemente alla disciplina statale, non individua analiticamente i servizi pubblici locali, limitandosi a darne una definizione generale (hanno ad oggetto la "produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali", art. 113, comma 1, l.r. 54/1998). La dottrina ha cercato pertanto di individuare i principi fondamentali dell'ordinamento dei servizi locali: in particolare è stata evidenziata la presenza di un parallelismo logico e sistematico che pone in relazione le funzioni degli enti locali con le modalità organizzative e le forme scelte dagli stessi enti locali per la gestione dei servizi, principio che va interpretato nel senso che vi debba essere una corrispondenza tra la titolarità delle potestà amministrative e i contenuti e le finalità dei loro servizi.
D'altro canto si è però ritenuto che, alla luce del principio di autonomia posto a fondamento del nostro sistema degli enti locali, la responsabilità della valutazione delle esigenze politiche e sociali della comunità e la scelta delle forme più adeguate per soddisfarle spettano ai soli enti locali.
- 2) Il comma 3 del suddetto art. 113, alla lettera e), ammette tra le forme di gestione del servizio quella delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale, "qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati". Anche sotto tale profilo nonché sotto quello dell'individuazione dell'oggetto sociale dell'impresa, la valutazione dei presupposti per il ricorso a tale forma di gestione del servizio è rimessa all'autonomia dell'ente locale.
- 3) Quanto alla procedura da seguire per la scelta dei soci privati nelle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale, si segnala che, sul punto, il citato comma 3 dell'art. 113 l.r. 54/1998 tace, limitandosi ad imporre il ricorso alla

procedura ad evidenza pubblica per la scelta dei soci delle sole società a prevalente capitale privato; sembra opportuno tuttavia richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato n. 192/98 e 435/98), formatosi sull'art. 22, comma 3, lett. e) della l. 142/1990, disposizione con contenuti molto simili a quelli della norma regionale e che è rifiuta nell'art. 113, comma 1, lett. e) del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, secondo il quale la scelta dei soci dovrebbe avvenire per mezzo di una procedura concorsuale ad evidenza pubblica anche nelle società a prevalente capitale pubblico, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento dell'amministrazione.